





**VISTA** la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio”;

**CONSIDERATO** che la sopra richiamata legge regionale dispone:

- all’art. 56, comma 1, lettera b), che il PTCP definisce l’assetto idrogeologico del territorio, anche attraverso la realizzazione di opportuni studi e monitoraggi, sviluppando ed approfondendo i contenuti del PTR e del piano di bacino, in coerenza con le direttive regionali e dell’Autorità di bacino;
- all’art. 57, comma 1, che, ai fini della prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici e sismici, nel piano di governo del territorio - PGT:
  - a) il documento di piano contiene la definizione dell’assetto geologico, idrogeologico e sismico comunale sulla base dei criteri ed indirizzi emanati dalla Giunta regionale, sentite le province, entro tre mesi dall’entrata in vigore della suddetta l.r. n. 12/05;
  - b) il piano delle regole contiene l’individuazione delle aree a pericolosità e vulnerabilità geologica, idrogeologica e sismica, secondo i criteri e gli indirizzi di cui alla lettera a), nonché le norme e le prescrizioni a cui le medesime aree sono assoggettate in ordine alle attività di trasformazione territoriale;

**RILEVATO** che la predetta l.r. n. 12/05 prevede misure di finanziamento ai Comuni e alle Province, ed in particolare stabilisce:

- all’art. 58, comma 1, lett. a), che la Regione concede contributi ai comuni, per la realizzazione degli studi geologici di cui all’articolo 57, nella misura massima del 70 per cento delle spese sostenute; qualora lo studio sia realizzato a livello di bacino idrografico da tutti i comuni appartenenti allo stesso, il contributo può raggiungere il 100 per cento delle spese sostenute;
- all’art. 58, comma 1, lett. b), che la Regione concede contributi alle province, per gli approfondimenti conoscitivi idrogeologici propedeutici al raggiungimento delle intese di cui all’articolo 57 del d. lgs. 112/1998;
- all’art. 99, comma 1, che alle spese per i contributi ai comuni ed alle province di cui all’articolo 58, comma 1, si provvede con le risorse stanziare all’UPB 4.10.3.2.2.109 “Definizione delle componenti idrogeologiche del territorio necessarie per la redazione degli strumenti di pianificazione territoriale (PRG, PTCP) in raccordo con la pianificazione sovraordinata (Piani di Assetto Idrogeologico)”;

**CONSIDERATO** inoltre che la l.r. n. 12/05, all’art. 58, comma 2, dispone che i contributi in questione sono erogati sulla base di criteri e indirizzi emanati dalla Giunta regionale;

**VISTE** le d.d.g.r. 6 agosto 1998, n. 6/37918, e 29 ottobre 2001, n. 7/6645 con le quali sono stati approvati rispettivamente i “Criteri ed indirizzi relativi alla componente geologica della pianificazione comunale” e le “Direttive regionali in attuazione dell’art. 3 per lo studio geologico a supporto dei P.R.G.”;

**VISTA** la d.g.r. 8 novembre 2002, n. 7/11047, avente per oggetto: “Modalità di erogazione dei contributi di cui all’art. 21 della legge 18 maggio 1989, n. 183, per gli studi e gli approfondimenti degli aspetti di natura idraulica e geologica dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali e per il raggiungimento dell’intesa di cui all’art. 1, comma 11, delle N.d.A. del “Piano stralcio per l’assetto idrogeologico per il bacino idrografico di rilievo nazionale del fiume Po” in campo urbanistico;





**VISTO** il “Piano stralcio per l’assetto idrogeologico per il bacino idrografico di rilievo nazionale del fiume Po”, di seguito denominato PAI, adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po con deliberazione 26 aprile 2001, n. 18, ed approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2001, ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

**CONSIDERATO** che il PAI si prefigge l’obiettivo di garantire al territorio del bacino del fiume Po un livello di sicurezza appropriato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico ed idrogeologico, anche mediante l’adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica;

**VISTA** la d.g.r. 11 dicembre 2001, n. 7/7365, che ha definito, ai sensi dell’art. 18 delle N.d.A., le modalità di applicazione del PAI in campo urbanistico;

**DATO ATTO** che i Comuni, in sede di adeguamento al PAI degli strumenti urbanistici generali o di loro varianti, effettuano una verifica della compatibilità idraulica e idrogeologica delle previsioni degli strumenti urbanistici con le condizioni di dissesto presenti o potenziali;

**RITENUTO** che gli studi geologici e le verifiche di compatibilità idraulica ed idrogeologica perseguono le stesse finalità di cui all’art. 57, comma 1, della l.r. 12/05;

**VISTA** la legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 “Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia”;

**VISTA** la d.g.r. 12 novembre 2004, n. 7/19319, ed in particolare l’allegato B costituito dall’elenco dei piccoli comuni, con popolazione residente inferiore o pari a 2.000 abitanti, ai quali è stata attribuita la classe di svantaggio “medio” ed “elevato”;

**VISTA** la d.g.r. 25 gennaio 2002, n. 7/7868, come modificata dalla d.g.r. 1 agosto 2003, n. 7/13950, avente per oggetto: “Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore, come indicato dall’art. 3 comma 114 della l.r. 1/2000 – Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica;

**CONSIDERATO** che i criteri ed indirizzi, di cui ai soprarichiamati art. 56, comma 1, lett. a) e art. 57, comma 1, lett. a) della l.r. 12/05, sono in corso di emanazione;

**RITENUTO** pertanto, nelle more di approvazione dei suddetti criteri, di concedere i contributi in oggetto ai comuni ed alle province per la predisposizione degli studi geologici redatti secondo le direttive approvate con le sopraccitate d.d.g.r. 6 agosto 1998, n. 6/37918, 29 ottobre 2001, n. 7/6645 e 8 novembre 2002, n. 7/11047;

**RITENUTO** di disciplinare le richieste di accesso ai contributi di cui all’art. 58, comma 1, della l.r. 12/05, definendo le modalità di ammissione e le procedure di erogazione dei finanziamenti, come specificato nell’allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante;

**DATO ATTO** che alle spese per i contributi ai comuni, ai fini della predisposizione degli studi geologici negli ambiti territoriali della legge 2 maggio 1990, n. 102, si provvede con le risorse





previste dai piani di cui alla legge medesima, stanziata all'UPB 4.10.3.3.3.110 – Cap. 3530: “Contributi statali per gli interventi di difesa del suolo e delle acque e riassetto idrogeologico della Valtellina previsti nello stralcio di schema previsionale e programmatico”;

**DATO ATTO** che alle spese per i contributi alle province, per gli approfondimenti conoscitivi idrogeologici propedeutici al raggiungimento delle intese di cui all'articolo 57 del d. lgs. 112/1998, all'interno degli ambiti territoriali della sopra richiamata l. n. 102/90, si provvede con le risorse già previste dai piani di cui alla legge medesima, stanziata alla predetta UPB 4.10.3.3.3.110 – Cap. 3530;

**ATTESO** di provvedere alle disposizioni di cui al soprarichiamato art. 58 della l.r. 12/05 con le risorse stanziata, per ciascun esercizio finanziario, alle UPB 4.10.3.2.2.109 - Cap. 4162 e UPB 4.10.3.3.3.110 – Cap. 3530;

**PRESO ATTO** che per le finalità in oggetto, relativamente all'esercizio finanziario 2005, è disponibile la somma complessiva di € 1.304.482,93, a valere sulla UPB 4.10.3.2.2.109 - Cap. 4162, per un importo di € 280.000,00, e sulla UPB 4.10.3.3.3.110 – Cap. 3530, per un importo di € 1.024.482,93;

**DATO ATTO** che l'attività di cui trattasi fa specifico riferimento al P.R.S., e precisamente:

- all'asse 6.5.2 “ Pianificazione territoriale e difesa del suolo”;
- all'obiettivo operativo 10.3.2.3 - Valutazione degli studi geologici di supporto alla pianificazione urbanistica e azioni dirette ad incentivare i Comuni a dotarsi degli studi stessi
- all'obiettivo operativo 10.3.2.4 - Accompagnamento e incentivazione nei confronti delle Province, per la predisposizione degli studi ed approfondimenti relativi alla componente geologica ed idrogeologica dei PTCP e loro valutazione.
- all'obiettivo operativo 10.3.2.5 - Elaborazione delle proposte all'Autorità di Bacino del fiume Po ai fini dell'aggiornamento del PAI (cartografia del dissesto, fasce fluviali, normativa) anche sulla base delle indicazioni degli studi geologici a supporto della pianificazione urbanistica

**VISTO** l'art. 59 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTI** gli artt. 14, 15 e 17 del Regolamento di contabilità della Giunta Regionale;

**VAGLIATE** e assunte come proprie le predette considerazioni;

A voti unanimi espressi secondo le modalità di legge:

## D E L I B E R A

Richiamate le premesse, che qui si intendono integralmente recepite ed approvate:






1. di approvare i criteri per la concessione ed erogazione, ai Comuni e alle Province, dei contributi di cui all'art. 58 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12, per la redazione di studi geologici, idrogeologici e sismici, a supporto della pianificazione territoriale, e per l'espletamento degli adempimenti in campo urbanistico del PAI, così come specificato nell'Allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante;
2. di individuare, per ciascun esercizio, la copertura finanziaria dell'iniziativa di cui al punto 1 alle:
  - UPB 4.10.3.2.2.109 - Cap. 4162 per il finanziamento dei Comuni e delle Province, ai sensi dell'art. 58, comma 1a e 1b, della l.r. 12/05;
  - UPB 4.10.3.3.3.110 - Cap. 3530 per il finanziamento:
    - a) dei Comuni compresi negli ambiti territoriali della l. n. 102/90;
    - b) delle Province in ordine agli approfondimenti conoscitivi idrogeologici propedeutici al raggiungimento delle intese di cui all'articolo 57 del d. lgs. 112/1998, all'interno delle aree di cui alla suddetta l. n. 102/90;
3. di destinare al finanziamento in questione la somma complessiva di € 1.304.482,93 che trova copertura finanziaria, per l'esercizio finanziario 2005, alla UPB 4.10.3.2.2.109 - Cap. 4162 per un importo di € 280.000,00 e alla UPB 4.10.3.3.3.110 - Cap. 3530, per un importo di € 1.024.482,93;
4. di disporre, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 59 della l.r. n. 34/78 ed agli artt. 14, 15 e 17 del Regolamento di contabilità della Giunta Regionale, che si provveda all'erogazione dei contributi mediante decreti dirigenziali, imputandoli alle predette Unità Previsionali di Base;
5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO

*Anna Bonomo*



## **Criteri per la concessione ed erogazione ai Comuni e alle Province dei contributi di cui all'art. 58 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12**

### **1. Premessa**

La Regione Lombardia, con legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, ha stabilito, come già con la ex l.r. 41/97 e la d.g.r. 8 novembre 2002, n. 7/11047, di concedere contributi ai comuni ed alle province per la predisposizione degli studi a supporto della pianificazione territoriale inerenti la componente geologica, idrogeologica e sismica rispettivamente del Piano di governo del territorio (PGT) e del Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP).

In particolare concede contributi:

- ai comuni nella misura massima del 70% delle spese sostenute per gli studi a livello comunale, o del 100% nel caso in cui gli studi siano realizzati a livello di bacino idrografico da tutti i comuni appartenenti allo stesso (art. 58, comma 1, lett. a);
- alle province per gli approfondimenti conoscitivi idrogeologici dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali, propedeutici al raggiungimento delle intese di cui all'art. 57 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ed all'art. 1, comma 11, delle N.d.A del PAI - Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (art. 58, comma 1, lett. b).

I presenti criteri disciplinano le modalità di concessione ed erogazione di tali contributi.

### **2. Tipologie di studi ammissibili a contributo**

Potranno essere ammesse a contributo le seguenti tipologie di studi, realizzati ai sensi della l.r. 11 marzo 2005, n. 12, della l. 18 maggio 1989, n. 183, della ex l.r. 24 novembre 1997, n. 41, e relative delibere attuative.

#### **2.1. Studi predisposti dai Comuni, ai fini della prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici e sismici**

Si tratta di:

- a) studi geologici, comprensivi di eventuali studi per l'individuazione del reticolo idrico minore in attuazione della d.g.r. 25 gennaio 2002, n. 7/7868, come modificata dalla d.g.r. 1 agosto 2003, n. 7/13950, realizzati dai comuni in forma singola o associata a supporto degli strumenti di pianificazione territoriale, per la prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici e sismici. Tali studi devono interessare l'intero territorio comunale oppure, nel caso vengano realizzati a livello di bacino idrografico, il territorio complessivo di tutti i comuni appartenenti allo stesso;



- b) studi geologici e verifiche di compatibilità idraulica ed idrogeologica, predisposti per l'espletamento degli adempimenti di cui all'art. 18, comma 2, delle N.d.A. del PAI, rientranti tra le seguenti categorie:
- studi geologici e verifiche di compatibilità idraulica ed idrogeologica per l'aggiornamento del quadro del dissesto del PAI;
  - verifiche di compatibilità idraulica per la valutazione delle condizioni di rischio nei territori della fascia C delimitati con segno grafico indicato come "limite di progetto tra la fascia B e la fascia C", ai sensi dell'art. 31, comma 5, delle N.d.A. del PAI;
  - verifiche di compatibilità idraulica per la valutazione delle condizioni di rischio nei territori classificati come fascia A e B ricadenti all'interno dei centri edificati, ai sensi dell'art. 39, comma 2, delle N.d.A. del PAI;
  - verifiche di compatibilità idraulica per la valutazione delle condizioni di rischio nei territori classificati come Zona B-Pr e Zona I della aree a rischio idrogeologico molto elevato ricadenti all'interno dei centri edificati, ai sensi dell'art. 51, comma 5, delle N.d.A. del PAI;

## **2.2. Studi idrogeologici ed idraulici predisposti dalle Province propedeutici al raggiungimento delle intese di cui all'art. 57 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112**

Si tratta degli approfondimenti conoscitivi idrogeologici dei Piani territoriali di coordinamento provinciali, propedeutici al raggiungimento delle intese di cui all'art. 57 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ed all'art. 1, comma 11, delle N.d.A del P.A.I.

## **3. Presentazione delle domande e documentazione**

### **3.1 Domande presentate successivamente alla data di pubblicazione sul BURL dei presenti criteri**

Le domande per poter accedere al contributo regionale devono essere indirizzate a:

*Regione Lombardia  
Direzione Generale Territorio e urbanistica  
Unità Organizzativa Tutela e valorizzazione del territorio  
Via Sasseti 32/2  
20124 Milano*

riportando sulla busta la dicitura: "*Richiesta di contributo per la redazione di studio geologico, idrogeologico e/o idraulico – l.r. 12/2005*".

Le domande possono essere presentate con le seguenti modalità:

- consegna a mano presso uno dei seguenti sportelli di protocollo federato della Regione Lombardia:

Milano	via Pirelli 12
Bergamo	via XX Settembre 18/A
Brescia	via Dalmazia 92/94 (Palazzo Magellano)
Como	via Varese (angolo via Benzi)
Cremona	via Dante 136
Lecco	c.so Promessi Sposi 132
Legnano	via Cavallotti 11/13
Lodi	via Hausmann 7/11
Mantova	C.so V. Emanuele 57



Monza	p.zza Cambiaghi 3
Pavia	viale Cesare Battisti 150
Sondrio	via del Gesù 17
Varese	via Belforte 22

nei seguenti orari:

lunedì – giovedì	dalle 9,00 alle 12,00 dalle 14,30 alle 16,30
venerdì	dalle 9,00 alle 12,00

- invio per posta a mezzo raccomandata A.R..

Per la data di presentazione delle domande consegnate a mano fa fede il timbro dell'ufficio di protocollo, per quelle inviate a mezzo raccomandata A.R. il timbro dell'ufficio postale accettante.

In ogni esercizio finanziario, a partire dal 2006, le domande di contributo devono essere trasmesse entro il termine del 31 luglio.


Le domande consegnate o spedite oltre i termini indicati non saranno prese in considerazione per la concessione dei contributi relativi all'esercizio finanziario in corso, ma verranno tuttavia ritenute valide per l'esercizio successivo dove verranno istruite secondo l'ordine temporale di presentazione, purché complete della documentazione prevista dai presenti criteri.

La richiesta di contributo dovrà riguardare soltanto le tipologie di studi riportati al punto 2 ed essere accompagnata dalla documentazione di seguito elencata:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi e per gli effetti del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale dell'Ente o un suo delegato dichiara:
  - il numero e la data del/i provvedimento/i di conferimento dell'incarico al professionista che ha predisposto gli studi, approfondimenti o verifiche di cui al precedente punto 2);
  - le singole voci di costo per la redazione dei predetti studi, distinte per categoria di prestazione, nonché l'importo complessivo della spesa;
- asseverazione, sottoscritta dall'estensore dello studio, di cui al punto 2, in ordine alla:
  - congruità tecnica dello studio ai criteri ed agli indirizzi emanati dalla Giunta regionale nei rispettivi periodi di validità (criteri di cui all'art. 56, comma 1, lett. a), e all'art. 57, comma 1, lett. a, della l.r. 12/05, o alla d.g.r. 6 agosto 1998, n. 6/37918, d.g.r. 29 ottobre 2001, n. 7/6645, d.g.r. 11 dicembre 2001, n. 7/7365 e d.g.r. 8 novembre 2002, n. 7/11047);
- copia dello studio geologico, idrogeologico e/o idraulico, rientrante tra le tipologie di cui al precedente punto 2), anche su supporto informatico (ArcView compatibile) per l'aggiornamento del Sistema Informativo Territoriale regionale.

### **3.2 Domande presentate in data antecedente alla data di pubblicazione sul BURL dei presenti criteri**

Sono ammesse ad istruttoria per la concessione ed erogazione di contributo anche le domande per la redazione di studi geologici, idrogeologici e sismici a supporto degli strumenti urbanistici presentate, ai sensi della ex l.r. 41/1997, della l. 183/1989 e della d.g.r. 8 novembre 2002, n.



7/11047, in data antecedente alla data di pubblicazione sul BURL dei presenti criteri, purchè complete di tutta la documentazione prevista.

Tali domande verranno considerate in base all'ordine temporale di presentazione o di completamento della documentazione.

Le domande di contributo presentate dai comuni che, alla data di pubblicazione sul BURL dei presenti criteri, risultino ancora incomplete della documentazione prevista dai provvedimenti in vigore all'atto di presentazione delle medesime, non verranno più considerate ammissibili al finanziamento in questione. Pertanto i Comuni, se ancora interessati al contributo, dovranno ripresentare la domanda completa della documentazione elencata al precedente punto 3.1 e con le modalità stabilite dai presenti criteri.

#### **4. Criteri di ammissibilità**

Saranno ammesse a finanziamento unicamente le domande di contributo, complete della documentazione stabilita:

- dal precedente punto 3.1, qualora la richiesta sia stata presentata successivamente alla data di pubblicazione sul BURL dei presenti criteri;
- dalla d.g.r 9 marzo 2001, n. 7/3751, d.g.r 22 marzo 2002, n. 7/8534, d.g.r 8 novembre 2002, n. 7/11047, d.g.r 16 aprile 2003, n. 7/12782 e d.g.r 21 maggio 2004, n. 7/17653, nei rispettivi periodi di validità, qualora la richiesta sia stata presentata antecedentemente alla data di pubblicazione sul BURL dei presenti criteri;

Le suddette domande inoltre devono fare riferimento a studi idraulici e/o geologici, di cui ai precedenti punti 2.1 e 2.2, realizzati:


- secondo le modalità stabilite dai criteri e indirizzi emanati dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 57, comma 1, lett. a), della l.r. 12/05, attualmente in corso di predisposizione, qualora l'incarico professionale sia stato affidato dall'Amministrazione Comunale successivamente alla data di pubblicazione sul BURL dei suddetti criteri;
- secondo i criteri e le modalità definiti dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 56, comma 1, lett. a), della l.r. 12/05, attualmente in corso di predisposizione, qualora l'incarico professionale sia stato affidato dall'Amministrazione Provinciale successivamente alla data di pubblicazione sul BURL dei suddetti criteri;
- secondo le modalità stabilite dai criteri indicati dalla d.g.r. 6 agosto 1998, n. 6/37918, d.g.r. 29 ottobre 2001, n. 7/6645 e d.g.r. 11 dicembre 2001, n. 7/7365, nei rispettivi periodi di validità, qualora l'incarico professionale sia stato affidato dall'Amministrazione comunale, precedentemente a tale data;
- secondo le modalità stabilite dai criteri indicati dalla d.g.r 8 novembre 2002, n. 7/11047, qualora l'incarico professionale sia stato affidato dall'Amministrazione provinciale, precedentemente a tale data.

Si precisa infine che i comuni che hanno già beneficiato del contributo in parola per la predisposizione di studi geologici, di cui al precedente punto 2.1 lett. a), non saranno ammessi a finanziamento per le stesse tipologie di studi nel decennio successivo alla data di approvazione della variante di recepimento dello studio finanziato nello strumento di pianificazione comunale.

#### **5. Spese ammissibili**

Sono ammissibili a contributo esclusivamente:

- le spese relative allo svolgimento di incarichi professionali per gli studi e le verifiche elencati al punto 2;
- i rilievi topografici di dettaglio di cui al punto 2.1, lettera b), dei presenti criteri;



4

- le indagini finalizzate alla individuazione della velocità delle onde S, per la valutazione della pericolosità sismica locale nei comuni classificati in zona 2 e 3 ai sensi della d.g.r. 7 novembre 2003, n. 7/14964.

## 6. Percentuale di contributo

### 6.1. Contributo ai comuni

Nei limiti delle percentuali massime fissate dall'art. 58, comma 1, lett. a), della l.r. n. 12/05 e tenuto conto della classificazione dei piccoli comuni della Lombardia, con popolazione inferiore ai 2000 abitanti, che presentano maggiori svantaggi naturali ed economici, di cui all'allegato B alla d.g.r. 12 novembre 2004, n. 7/19319, la percentuale del contributo ai comuni è così definita;

**Studi geologici per la prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici, sismici ed idraulici (l.r. 12/05-art. 58, comma 1, lett. a)**

Comuni *	Classe **	Superficie *	Percentuale contributo
in aree montane e collinari	<b>a</b>	> 20 kmq	60%
in aree montane e collinari	<b>a</b>	< 20 kmq	50%
in aree montane e collinari	<b>b</b>	> 20 kmq	30%
in aree montane e collinari	<b>b</b>	< 20 kmq	25%
in aree di pianura	<b>a</b>	-	40%
In aree di pianura	<b>b</b>	-	20%

**Studi geologici, idrogeologici ed idraulici realizzati a livello di bacino idrografico (l.r. 12/05 - art. 58, comma 1, lett. a)**

Comuni *	Classe **	Superficie *	Percentuale contributo
in aree montane e collinari	<b>a</b>	> 20 kmq	70%
in aree montane e collinari	<b>a</b>	< 20 kmq	60%
in aree montane e collinari	<b>b</b>	> 20 kmq	40%
in aree montane e collinari	<b>b</b>	< 20 kmq	30%

\* *fonte: Annuario statistico regionale della Regione Lombardia*

\*\*

- **a**: comuni con popolazione residente inferiore o uguale a 2.000 abitanti, elencati all'allegato B alla d.g.r. 12 novembre 2004, n. 7/19319, ai quali è stata attribuita la classe di svantaggio "medio" ed "elevato",
- **b**: comuni con popolazione residente superiore a 2.000 abitanti oppure con popolazione inferiore a 2.000 abitanti, non elencati all'allegato B alla d.g.r. 12 novembre 2004, n. 7/19319;

Per i comuni compresi negli ambiti territoriali della legge 2 maggio 1990, n. 102, la percentuale del contributo è definita nella misura del 70% delle spese ammissibili, fermo restando il limite dello stanziamento a disposizione.

## 6.2. Contributo alle province

La percentuale del contributo alle Province, per la predisposizione degli studi ed approfondimenti conoscitivi idrogeologici, di cui al precedente punto 2.2, è definita nella misura del 50% delle spese ammissibili.

Qualora i predetti studi ed approfondimenti interessino solo aree ricadenti negli ambiti territoriali della legge 2 maggio 1990, n. 102, la percentuale del contributo è definita nella misura del 70% delle spese ammissibili, fermo restando il limite dello stanziamento a disposizione.

## 7. Procedura di valutazione delle domande ed erogazione dei contributi

In ogni esercizio finanziario, per individuare i soggetti ammessi a contributo, la Regione svolgerà un'istruttoria delle domande inviate dai comuni e dalle province, entro i termini stabiliti al precedente punto 3.1, secondo l'ordine temporale di presentazione delle stesse, per accertare la loro conformità ai presenti criteri.

Nel caso la documentazione da allegare all'istanza di contributo sia stata trasmessa successivamente alla presentazione della domanda, la stessa verrà tenuta in considerazione in base alla data di completamento della documentazione prevista.

La predetta istruttoria comprenderà altresì:

- le domande di contributo per la redazione degli studi, di cui al precedente punto 2, presentate dai comuni e dalle province in data antecedente alla pubblicazione sul BURL dei presenti criteri, ai sensi della ex l.r. 41/1997, della l. 183/1989 e della d.g.r. 8 novembre 2002, n. 7/11047, purchè le stesse risultino complete di tutta la documentazione prevista dai provvedimenti in vigore all'atto di presentazione delle domande;
- le domande di contributo presentate dai comuni e dalle province, successivamente alla pubblicazione sul BURL dei presenti criteri, non ammesse a finanziamento nel precedente esercizio finanziario per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili o in quanto inoltrate oltre i termini fissati al precedente punto 3.1, purchè complete della documentazione stabilita dai presenti criteri;

A conclusione dell'istruttoria, la Regione provvederà a redigere un elenco dove, secondo l'ordine temporale di presentazione delle domande, verranno riportati tutti i soggetti ammessi a contributo nei limiti degli stanziamenti a disposizione per ciascun esercizio finanziario, nonché quelli esclusi dal finanziamento regionale.

L'esito dell'istruttoria e la relativa assegnazione dei contributi verranno approvati con decreto dirigenziale, che sarà pubblicato sul BURL.

La pubblicazione sul BURL ha valore di formale comunicazione agli interessati dell'esito dell'istruttoria e dell'assegnazione dei contributi.

Fermo restando quanto sopra stabilito, ai soli soggetti beneficiari verrà data comunicazione dell'avvenuta assegnazione del contributo.

## 8. Obblighi del soggetto beneficiario

A conclusione delle procedure di cui alla predetta l.r. 12/05, per il recepimento delle risultanze dello studio geologico nello strumento di pianificazione comunale, i comuni che saranno oggetto di contributo dovranno comunicare all'U.O. Tutela e valorizzazione del territorio della D.G. Territorio ed Urbanistica, di aver adempiuto a tale obbligo.

